

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4797 del 18/10/2019
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013 DITTA EMILCOTONI SPA - Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "commercio all'ingrosso, lavorazione, trasformazione in proprio e per conto terzi di filati e prodotti tessili in genere" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza (PC), via dell'Industria n. 12
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4951 del 18/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciotto OTTOBRE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. n. 59/2013 DITTA **EMILCOTONI SPA** - Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "commercio all'ingrosso, lavorazione, trasformazione in proprio e per conto terzi di filati e prodotti tessili in genere" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza (PC), via dell'Industria n. 12

## LA DIRIGENTE

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 ("*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*");

### Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**Vista** l'istanza della ditta **EMILCOTONI SPA** avente sede legale in Comune di Lodi, presentata, ai sensi della vigente normativa, al Suap del Comune di Piacenza e trasmessa dallo stesso con nota del 1/04/2019 con prot. n. 38258 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2019/51570), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività "commercio all'ingrosso, lavorazione, trasformazione in proprio e per conto terzi di filati e prodotti tessili in genere" da svolgersi nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, via dell'Industria n. 12;

### Riscontrato che l'istanza è stata presentata per acquisire:

- ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera e) del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura ;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

**Vista**, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dal Suap del Comune di Piacenza in data 11/6/2019 (acquisita agli atti in data 17/6/2019 con prot. n° PGPC/2019/94710);

### Verificato che:

- lo scarico recapita in pubblica fognatura ed è classificato come scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, costituito dalle seguenti componenti:
  - acque reflue industriali assimilate alle domestiche provenienti dallo scarico delle lavatrici, dalla rigenerazione dell'addolcitore, dagli spurghi della caldaia e dalle condense dei compressori;
  - acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici presenti nell'insediamento, trattate tramite Fossa Imhoff;
  - acque meteoriche dei pluviali del fabbricato e dei piazzali di pertinenza non sottoposti a dilavamento;
- il pozzetto di prelievo e campionamento è individuato con la sigla PC01 nella "Planimetria Rete Fognaria" Rev. 01 del 17/12/2018 allegata all'istanza di AUA;

**Acquisito nel merito** la Determinazione Dirigenziale n. 1518 del 2/9/2019 del Comune di Piacenza acquisita agli atti con prot. n. PGPC/2019/135707 in data 3/9/2019;

**Preso atto che** il Comune di Piacenza (PC), rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95 ha comu-

nicato quanto segue: "...omississ...acquisisce la "Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà" ... attestante il rispetto dei limiti di emissione previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica...";

**Richiamata**, altresì, la nota agli atti inviata anche alla Ditta in parola con prot. Arpae n. 143433 del 18/9/2019;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

**Richiamati**, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **EMILCOTONI SPA** per l'attività "commercio all'ingrosso, lavorazione, trasformazione in proprio e per conto terzi di filati e prodotti tessili in genere" da svolgersi nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, via dell'Industria n. 12;

**DATO ATTO che**, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n° 70/2018, 90/2018 e 106/2018, alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

## **DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

**1. di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla **EMILCOTONI SPA** (C. FISC. 01773360365) per l'attività di "commercio all'ingrosso, lavorazione, trasformazione in proprio e per conto terzi di filati e prodotti tessili in genere" da svolgersi nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, via dell'Industria n. 12; Tale autorizzazione comprende unicamente i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- scarico di acque industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera e) del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

**2. di stabilire, per lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche,** il rispetto nel pozzetto di prelievo e campionamento (come indicato in premessa) dei limiti fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003 e per i restanti parametri/sostanze il rispetto dei valori limite previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006;

**3. di impartire, per lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche** avente recapito in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:

- a) il pozzetto di prelievo campioni dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- b) il pozzetto di prelievo campioni ed i pozzetti d'ispezione dovranno essere mantenuti sgombri, in modo da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
- c) dovrà essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 25 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione;
- d) i limiti di accettabilità di cui al precedente punto 2. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- e) è vietato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, l'immissione in pubblica fognatura di reflui e altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione;
- f) nel caso si verificano stati di parziale avaria sulle reti di raccolta delle acque reflue o altri problemi connessi allo scarico in pubblica fognatura che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione, (tramite PEC o fax), al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando il tipo di guasto o le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 2. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

**4. di fare salvo:**

- che qualsiasi altro rifiuto proveniente dalla manutenzione/pulizia delle condotte fognarie dovrà essere smaltito e/o riutilizzato nel rispetto della normativa di settore vigente;

**5. di dare atto che:**

- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al Suap del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte del Suap del Comune di Piacenza.

firmata digitalmente  
dalla Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
( dott.ssa Adalgisa Torselli)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**